



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Roma, 20 aprile 2026

**Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici,
la formazione del personale scolastico e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione**

Dr.ssa Antonella Tozza

dgosvi.segreteria@istruzione.it

dgosv@postacert.istruzione.it

e, p.c.

**Al Capo dipartimento per il sistema educativo
e di istruzione e formazione**

Dr.ssa Carmela Palumbo

dpit.segreteria@istruzione.it

dpit@postacert.istruzione.it

Oggetto: Direttiva MIM per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione in servizio continua al personale scolastico e la formazione in servizio incentivata ai docenti in attuazione dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Richiesta di attivazione della procedura del confronto ai sensi dell'art.5 del CCNL AREA ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021.

Facendo seguito all'informativa di cui all'oggetto fornita da codesto Ministero nell'incontro del 17 aprile 2026, DIRIGENTISCUOLA formalizza la richiesta di attivazione della procedura del confronto di cui all'art.5 del CCNL AREA ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021. La presente organizzazione sindacale, pur condividendo l'impianto normativo della Direttiva, le cui finalità vanno nella direzione di una maggiore qualificazione degli enti che devono erogare formazione, ribadisce alcune criticità che ne potrebbero sminuire l'efficacia. Criticità che di seguito si espongono e che, con spirito propositivo, formano oggetto delle seguenti proposte emendative.

1. ACCREDITAMENTO EX-NOVO DEGLI ENTI GIA' ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016

L'art.2, comma 2 della bozza di Direttiva prevede che *sono abilitati ad erogare formazione in servizio continua al personale scolastico i soggetti già accreditati ai sensi della Direttiva n. 170/2016 che, a pena di decadenza, abbiano presentato domanda di accreditamento ai sensi*

Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA

Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org -

Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



della presente Direttiva. L'accreditamento di tali soggetti conserva efficacia fino alla conclusione dell'istruttoria relativa alla nuova domanda di cui all'art. 19 comma 3 e alla conseguente comunicazione dell'esito. DIRIGENTISCUOLA ritiene non logico, né utile, disperdere un patrimonio esperienziale oramai decennale di tali enti sottoponendoli a defatiganti procedure amministrative, invece di consentire loro di aggiornare i soli requisiti mancati o non aggiornati.

Proposta di modifica

Si chiede di modificare il suddetto comma sostituendolo con la seguente previsione normativa: *sono abilitati ad erogare formazione in servizio continua al personale scolastico i soggetti già accreditati ai sensi della Direttiva n. 170/2016 che, a pena di decadenza, **abbiano integrato la domanda di accreditamento ai sensi della presente Direttiva con i requisiti e connessa documentazione mancante di cui ai commi 1 e 2, dell'art.6 e all'art.9 ad oggi non in possesso dell'amministrazione.** L'accreditamento di tali soggetti conserva efficacia fino alla conclusione dell'istruttoria relativa alla nuova domanda di cui all'art. 19, comma 3 e alla conseguente comunicazione dell'esito.*

2. RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI CORSI

L'art. 8 c.4 prevede che *alle richieste, deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo nonché un **corso formativo** i cui contenuti siano coerenti con le Linee triennali di indirizzo della SAFI, della **durata minima di 10 ore**, da realizzarsi nell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda di riconoscimento, redatto sulla base della Scheda progetto formativo di cui all'Allegato A, nella quale vanno specificati:*

- . *il tema;*
- . *le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;*
- . *il programma dei lavori;*
- . *il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum;*
- . *i nominativi dei relatori con relativo curriculum, **avendo cura di garantire presenza nel corso di formatori con collaborazione e/o pregressa esperienza (almeno triennali) in o con strutture universitarie (almeno 30% del totale di formatori);***
- . *i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola;*
- . *il periodo e la sede di svolgimento del corso ove effettuato in presenza;*
- . *la mappatura delle competenze attese;*
- . *le modalità di verifica finale.*

Riteniamo che la qualità di un percorso formativo non sia direttamente proporzionale alla sua quantificazione oraria, da modulare piuttosto in funzione della specificità di ogni percorso, e che

Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA
Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org -
Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



la scelta della durata di un corso, senza limiti di ore minime o massime, resti una prerogativa dell'Ente di formazione che lo progetta dopo attenta analisi di contesto.

Proposta di modifica

Si propone di riscrivere il suddetto comma espungendo il riferimento alla **“durata minima di 10 ore”**.

3. PIANO FORMATIVO

L'art.9, comma 9 della bozza di Direttiva prevede che *ai fini della predisposizione del **Piano formativo** di cui al precedente comma, il soggetto richiedente l'accreditamento deve istituire un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) quale organo interno con funzioni consultive e propositive in relazione all'elaborazione del programma medesimo. Il CTS, composto da soggetti in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza negli ambiti oggetto delle attività formative **nonché da docenti universitari**, svolge attività di analisi dei fabbisogni formativi e formula proposte in merito alla definizione degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie delle iniziative previste e osservazioni circa la coerenza delle stesse con le linee di indirizzo della SAFI. La composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato sono disciplinate dal soggetto richiedente l'accreditamento o la qualificazione.*

Proposta di modifica

Andrebbe espunto il passaggio **“nonché da docenti universitari”** in quanto obbligo stridente con quanto espresso nella parte finale dello stesso comma, ossia che la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato *sono disciplinate dal soggetto richiedente l'accreditamento o la qualificazione.*

4. LIMITE MINIMO DEL 30% RELATIVO ALLE RISORSE CON ESPERIENZA UNIVERSITARIA

Altra criticità, non meno importante, comunque collegata al piano formativo, è la disposizione di cui all'art.6, comma 2, lett.d) della bozza di Direttiva, per la quale viene richiesto quale requisito per l'accreditamento la disponibilità di risorse professionali con comprovata esperienza universitaria secondo le prescrizioni di cui all'ALL.B che a sua volta prevede *l'attestazione della presenza nel percorso professionale di formatori con collaborazione e/o pregressa esperienza universitaria (almeno triennale) in o con strutture universitarie (almeno 30% del totale di formatori).* Un vincolo che stride con quanto le istituzioni scolastiche hanno sperimentato nell'ultimo quinquennio nella realizzazione dei progetti PNRR, quali quelli dei DD.MM. 170/2022,



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



65/2023, 66/2023 e 19/2024, per i quali l'esternalizzazione delle attività formative ad enti anche non accreditati ha costituito un *quid pluris* non di poco conto ai fini di una ricaduta non meramente accademica, ma curvata su un approccio di tipo più operativo ed esperienziale. E' vero che il novellato art.8 del d.lgs.59/2017 prevede ((...)) *la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti*, ma è altrettanto vero che la stessa norma non prevede, né impone alcun vincolo quantitativo. Valgano le seguenti motivazioni.

Vizio di legittimità: eccesso di potere regolamentare, violazione della gerarchia delle fonti, irragionevolezza e sproporzionalità.

L'art. 16-ter, comma 8, d.lgs 59/2017, stabilisce come requisito la "*stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti*". Non pone alcun parametro quantitativo (percentuali), ma solo requisiti di tipo qualitativo (il tipo di esperienza) e modale (la stabilità). L'inserimento di una soglia fissa del 30% in sede di Direttiva configura un onere aggiuntivo non previsto dalla legge che limita irragionevolmente l'accesso all'accREDITamento per soggetti che, pur garantendo l'apporto scientifico richiesto, hanno modelli organizzativi differenti. Così facendo si verifica che una fonte subordinata (la Direttiva) imponga limiti restrittivi che la legge non ha previsto, alterando la *ratio legis* che mira a garantire la qualità scientifica degli interventi formativi e non una specifica composizione numerica dell'organico. Vincolo che, inoltre, penalizza ingiustamente enti di formazione altamente qualificati che garantiscono l'apporto accademico tramite strumenti di coordinamento esterno, anziché tramite il computo percentuale delle risorse umane interne.

Incoerenza con il sistema dell'Alta Formazione (AFAM e ITS)

La bozza della determina, prevedendo tale percentuale minima agganciata al mondo universitario in maniera così rigida, ignora l'evoluzione del sistema formativo italiano che oggi vede nell'AFAM e negli ITS due pilastri del sistema formativo scolastico:

- AFAM: ai sensi della legge 508/1999, i docenti e le istituzioni AFAM sono equiparati a quelli universitari. Imporre una quota "universitaria" distinta rischia di declassare illegittimamente l'esperienza maturata nelle Accademie e nei Conservatori.
- ITS Academy: gli ITS Academy, anche alla luce della recente riforma, rappresentano oggi il più importante *segmento terziario* professionalizzante. Molti docenti operanti nel settore della formazione docenti provengono da percorsi d'eccellenza in ambito ITS che la Direttiva dovrebbe valorizzare anziché escludere.

Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA
Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org -
Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Il concetto di esperienza progressa

L'esperienza universitaria va vista come un *bagaglio culturale* del professionista, non un legame contrattuale, come invece previsto nella norma. Un ente di formazione deve essere valutato per la qualità del progetto formativo, non per una statistica del personale coinvolto. Se l'ente ha una convenzione consolidatasi nel tempo con una Università o un ITS per la supervisione dei corsi, il requisito del d.lgs 59/2017 è già pienamente soddisfatto, anche se i docenti d'aula dovessero essere esperti provenienti dal contesto scolastico o dal mondo del lavoro. La specificità del territorio andrebbe salvaguardata e tesaurizzata, piuttosto che circoscritta a determinate percentuali operative, specie per quella pleora di progetti a finanziamento PNRR e FSE, spesso curvati su ambiti laboratoriali, che poco si prestano ad interventi di tipo 'accademico'. Uno per tutti l'Avviso Pubblico PNRR n.73226 del 27 marzo 2026 per la presentazione di *proposte progettuali per la costituzione di snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola*. Avviso che prevede come caratterizzanti i "laboratori sul campo" con l'utilizzo di dispositivi e applicazioni di intelligenza artificiale.

Proposta di modifica

Alla luce delle suddette considerazioni **si richiede la soppressione del riferimento alla quota percentuale del 30%**. Si propone che il requisito della "stabile disponibilità" sia soddisfatto mediante la dimostrazione di **accordi di collaborazione o convenzioni quadro** con **Università, istituzioni AFAM o ITS Academy**, o in alternativa tramite la presenza di tali profili nel Comitato Scientifico dell'ente, senza l'imposizione di vincoli numerici minimi che non trovano riscontro nella norma di rango primario.

Nell'auspicare una revisione della Direttiva secondo le proposte oggetto della presente nota, si resta in attesa di apposita convocazione per il confronto.

Distinti saluti

Il Presidente Nazionale
(**Attilio Bratta**)

Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA
Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org -
Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>